Pubblicato il 20/07/2023

N. 04172/2023 REG.PROV.CAU.
N. 06889/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2023, proposto da:

-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di inidoneità, n. -OMISSIS- di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 23 febbraio 2023, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189

allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» recante la seguente motivazione «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il-OMISSIS- poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-; - del verbale di visita psichiatrica emesso in sede concorsuale, datato 22 febbraio 2023 e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 11 aprile 2023, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «-OMISSIS-; -di tutte le ulteriori valutazioni di natura psicofisica stilate sul conto della ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne rilevano l'inidoneità al ruolo di allievo carabiniere; - dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che « Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali »; - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 4.187 allievi carabinieri in ferma quadriennale» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali (All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1 ottobre 2022 del C.N.S.R.); - del bando con cui è stato indetto il concorso «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» e succ. mod. e int.; - della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, pubblicata il 14 aprile 2023 nella pagina web istituzionale dedicata alla selezione nella parte in

cui non include il nominativo della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verificazione eseguita dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, rivelatosi favorevole alla ricorrente;
Considerato che l'iter concorsuale non è stato ancora completato e che, come allegato da parte ricorrente, sono in corso gli incorporamenti conseguenti alla conclusione del concorso in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai fini del completamento dell'iter concorsuale da parte della candidata, ove occorra anche mediante una sessione suppletiva di prova;
Rilevato che la ricorrente ha anche impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo della ricorrente, neanche con "riserva";
Ritenuto che sussista la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;
Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso

principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 6 dicembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare ai fini del completamento dell'iter concorsuale da parte della candidata, ove occorra mediante una sessione suppletiva di prova;
- ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 6 dicembre 2023, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Claudio Vallorani	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.